

CIRCOLARE 46 del 27 novembre 2024

A TUTTI I DIPENDENTI
LORO SEDI

Oggetto: indennità una tantum (cosiddetto "bonus Natale").

Si rende noto con la presente circolare che l'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (Decreto Omnibus), così come ulteriormente modificato dall'art. 2 del decreto legge 14 novembre 2024, ha stabilito che sia erogata, una tantum per l'anno 2024, un'indennità del valore di 100 euro da corrispondere unitamente alla tredicesima mensilità.

L'erogazione soggiace al possesso di una serie di requisiti che si vanno di seguito ad elencare e che devono sussistere congiuntamente:

- 1) un reddito complessivo, nell'anno d'imposta 2024, non superiore a 28.000,00 euro;
- 2) almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, a prescindere dal riferimento al coniuge o all'appartenenza al nucleo c.d. monogenitoriale (il bonus, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico - anche di età inferiore ai 21 anni ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico -, spetta in sostanza al lavoratore dipendente a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente oppure che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale);
- 3) un'imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente, di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente (ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR).

Si precisa che ai fini del riconoscimento della misura è necessario essere titolare di un reddito da lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024 (e non reddito "assimilato" a quello da lavoro dipendente, es. collaboratori coordinati e continuativi), a nulla rilevando né la particolare tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato) né la particolare articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico), venendo la misura stessa riproporzionata nell'ammontare solo in funzione del periodo di lavoro nell'anno d'imposta 2024; si specifica, inoltre, che l'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

Si specifica, infine, che da previsione normativa il bonus verrà erogato a seguito di espressa richiesta da parte degli interessati che dovranno dichiarare per iscritto di avervi diritto.

In proposito si allega alla presente un fac-simile di domanda che dovrà pervenire all'Area Risorse umane e Affari generali, debitamente compilata e sottoscritta, entro e non oltre il prossimo 10 dicembre 2024, pena la mancata erogazione del dovuto in occasione della congiunta corresponsione di tredicesima mensilità e stipendio di dicembre 2024, salvo congruaggio sulle medesime competenze in caso di superamento del limite reddituale.

Eventuali richieste di chiarimento in merito al contenuto della presente circolare possono essere inviate alla responsabile di E.Q. "Trattamento economico" all'indirizzo di posta elettronica s.amicone@arsial.it.